



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE**

Prot. n. AOODRCA 6131

Napoli, 01 agosto 2013

**Ai Dirigenti Scolastici**  
**della Regione Campania**  
**LORO SEDI**

**Alle OO.SS. dell'Area V**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Autorizzazione incarichi aggiuntivi dei Dirigenti Scolastici.**

Com'è noto la legge n. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione ha modificato l'art. 53 del d.lgs 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

A seguito di tale intervento normativo questa Direzione, sentite le OO.SS. ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni sulle principali novità introdotte.

Fermi restando i principi già enunciati dal citato art. 53 nella sua previgente formulazione, la legge 190/2012 ha valorizzato l'obbligo per l'Amministrazione, all'atto del conferimento o del rilascio di autorizzazioni ai propri dipendenti, di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53 comma 9 modificato).

Ciò premesso, al fine di consentire all'Amministrazione una tempestiva valutazione della compatibilità dell'incarico con la funzione istituzionale svolta, sarà cura del Dirigente interessato far pervenire la richiesta di autorizzazione con anticipo rispetto all'inizio dell'incarico e comunque almeno 20 giorni prima dell'inizio effettivo dello stesso, esclusivamente compilando in ogni sua parte il modello allegato alla presente circolare.

Al modello dovrà poi essere allegata copia dell'atto di conferimento dell'incarico da autorizzare ed ogni altro elemento utile a verificare che l'attività da svolgere non sia suscettibile di pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dei doveri d'ufficio e non persegua interessi in contrasto, anche potenziale, con quelli dell'Amministrazione.

Non saranno, pertanto, prese in considerazione istanze tardive, presentate in concomitanza con l'inizio dell'attività o dopo tale data o, comunque, incomplete.

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 53 comma 7 secondo cui in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati, *“salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Ai sensi del nuovo comma 7 bis, poi, *“l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”*



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE**

Ai sensi del nuovo comma 11 dell'art. 53, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti conferenti, pubblici o privati, devono comunicare all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico l'ammontare dei compensi da quest'ultimo elargiti. A tale scopo le nuove richieste di autorizzazione dovranno essere seguite da una comunicazione, utilizzando l'apposito allegato 2, da parte dei soggetti conferenti a questa Amministrazione dei compensi erogati al dirigente scolastico. Sarà comunque cura del dirigente scolastico interessato accertarsi che tale comunicazione venga effettuata e, in caso negativo, provvedere personalmente.

Nel caso di incarichi aggiuntivi non obbligatori conferiti in ragione del proprio ufficio ed autorizzati ai sensi dell'art. 19 comma 3 e 4 del CCNL Area V dell'11.04.2006 così come modificato dal CCNL 15.07.2010, le SS.LL. dovranno inoltre allegare copia della quietanza dell'avvenuto versamento alla Tesoreria dello Stato della quota destinata al Fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi all'Anagrafe delle Prestazioni si sottolinea che, ai sensi del nuovo comma 12 dell'art. 53, entro quindici giorni dalla data del conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, l'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi agli incarichi conferiti od autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:

- nome, cognome e codice fiscale del dirigente scolastico;
- denominazione e codice fiscale dell'Ente presso cui è svolto l'incarico;
- oggetto dell'eventuale incarico;
- eventuale riferimento normativo;
- periodo di svolgimento dell'incarico (giorno di inizio e giorno di fine);
- compenso lordo percepito.

I modelli 1 e 2, compilati in ogni loro parte, dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo [alberto.iorio@istruzione.it](mailto:alberto.iorio@istruzione.it).

A seguito delle espresse richieste pervenute, si chiarisce che ai sensi dell'art. 53 comma 6 lettera f bis) del d.lgs 165/2001 "l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione" non rientra fra gli incarichi da autorizzare da questa Direzione Generale. Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Diego Bouché